

Nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale, l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha elaborato un accordo che prevede uno **standard globale per lo scambio automatico dei dati finanziari**, Automatic Exchange Of Information - AEOI.

La normativa AEOI - Automatic Exchange of Information, più nota come **Common Reporting Standard - CRS**, si ispira al modello introdotto dall'accordo intergovernativo stipulato da diversi paesi, tra cui l'Italia, con gli Stati Uniti al fine dell'implementazione della normativa FATCA (scambio di informazioni di natura fiscale da e verso l'Italia e gli USA).

Il CRS, infatti, ricalca alcuni profili della già vigente disciplina FATCA, tra cui lo scambio automatico annuale tra autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun paese aderente.

A differenza di FATCA, in cui rileva la cittadinanza americana, l'**indizio che rileva per il CRS è la residenza ai fini fiscali in una giurisdizione estera\***.

L'istituzione finanziaria italiana è tenuta a considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione estera per cui emerga un indizio, a meno che non acquisisca un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale nella giurisdizione considerata.

**In Italia la normativa CRS è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.**

Il quadro normativo di riferimento è costituito per entrambe le discipline dalla legge n. 95 del 18 giugno 2015 a cui ha dato attuazione il D.M. del 28 dicembre 2015.

Per ulteriori informazioni è attivo il seguente sito web in cui è inoltre disponibile un database relativo all'attribuzione ed alla composizione del codice fiscale nei diversi Paesi aderenti:  
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>

Per ogni comunicazione è attiva la seguente casella email:

[poc@ubae.it](mailto:poc@ubae.it)

## NOVITA' PER LA CLIENTELA

A partire dal 1° gennaio 2016 le Istituzioni Finanziarie italiane implementano i seguenti obblighi normativi:

- Identificare correttamente i clienti, sia persone fisiche che giuridiche, che aprono rapporti rilevanti ai fini CRS, attraverso l'adeguamento delle procedure e dei processi di **certificazione della clientela con l'obiettivo di identificare i soggetti fiscalmente residenti in una giurisdizione estera**;
- Esercitare specifiche attività di adeguata verifica in relazione ai nuovi clienti i quali sono censiti, oltre che sulla base delle attuali normative antiriciclaggio e di adeguata verifica, anche sulla base di un'ulteriore **certificazione di residenza fiscale (questionario di adeguata verifica ai fini FATCA/CRS)**;
- Procedere con una **verifica rafforzata** per i clienti aventi un patrimonio uguale o superiore a 1.000.000,00 \$ (**High Value Account**);
- Il cliente, al fine di essere correttamente identificato, potrebbe essere contattato dalla banca affinché possa confermare o confutare la rilevazione degli **indicia** (specifico insieme di indizi rintracciabili all'interno degli archivi elettronici della banca) e dichiarare la propria eventuale residenza fiscale estera.

\*In via generale, ai fini CRS, rilevano i seguenti *indicia*: presenza di residenza in una qualsiasi giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA; presenza di un indirizzo di residenza o casella postale in una qualsiasi giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA; presenza di numero di telefono in una qualsiasi giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA e nessun numero italiano; ordine di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in una qualsiasi giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA; procura di firma conferita a soggetto con indirizzo in una qualsiasi giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA; per i soggetti diversi da persone fisiche, luogo di costituzione o indirizzo in una qualsiasi giurisdizione estera diversa da quella italiana e USA.